

(N. 1205)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI e MAFFIOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1985

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro, si consentì alle associazioni di categoria la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza sociale e assistenza, obbligando dette associazioni ad organizzare il relativo servizio a mezzo dei professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o di consulenti del lavoro. Tale obbligo non si escludeva potesse essere assolto anche mediante professionisti o consulenti alle proprie dipendenze.

Con l'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ultimo comma, il legislatore ha modificato la vecchia norma con la dizione: « tali servizi possono » e, nella sostanza, con la modifica apportata si è inteso rendere facoltativo l'utilizzo da parte delle associazioni di categoria di consulenti del lavoro, sia

come liberi professionisti che come propri dipendenti.

Questa modifica è stata apportata dal Senato, che cambiò il testo pervenuto dalla Camera dei deputati il quale recitava: « tali servizi sono », in osservanza al parere della 1^a Commissione del Senato, espresso il 27 settembre 1978, che suggerì di rimuovere all'ultimo comma dell'articolo 1 il limite della libertà di azione e di intervento delle associazioni artigiane.

Ma il Ministero del lavoro con lettera 16 maggio 1979, n. 5/25617, ha prescritto agli ispettorati del lavoro di ritenere che la nuova norma « consiste solo ed unicamente nella possibilità per le associazioni di categoria di servirsi di consulenti del lavoro dipendenti » e non della facoltà di avvalersi dei consulenti. Di conseguenza la interpretazione ministeriale porta alla conclusione che è fatto obbligo alle associazioni di avvalersi sempre

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di consulenti e che, a tal fine, l'obbligo si intende soddisfatto con un consulente del lavoro alle proprie dipendenze.

Poichè ad avviso dei proponenti e sulla base del dibattito parlamentare il legislatore ha inteso con l'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 12 del 1979 facoltizzare le associazioni di categoria che organizzano i servizi ad avvalersi di consulenti, ancorchè dipendenti, e non ad obbligarle, e poichè la diversa interpretazione della nor-

ma in parola ha dato luogo ad un contenzioso giudiziario tutt'ora aperto, si ritiene di presentare questo disegno di legge di interpretazione autentica che si raccomanda all'approvazione degli onorevoli colleghi.

Questa norma di interpretazione autentica corrisponde alla logica di rispetto del diritto e dell'autonomia delle associazioni rappresentative degli artigiani e delle piccole imprese, anche se in forma cooperativa, che ha ispirato il legislatore del 1979.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, le associazioni di categoria degli artigiani e delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che istituiscono servizi per svolgere l'assistenza ai propri associati in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, sono esonerate dall'obbligo di avvalersi di consulenti. È in facoltà delle predette associazioni di utilizzare le prestazioni dei consulenti del lavoro anche come propri dipendenti.